

Codice A1406C

D.D. 17 gennaio 2025, n. 25

D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario regionale. Affidamento incarico di collaborazione alla sig..



ATTO DD 25/A1400B/2025

DEL 17/01/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario regionale. Affidamento incarico di collaborazione alla sig.ra Tiziana Borgioli.

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Con D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023 è stato approvato il rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con la su citata D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende stipulare con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

apposita Convenzione per la collaborazione della sig.ra Tiziana Borgioli, Assistente Amministrativa, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario pari ad una giornata settimanale.

Dato atto che con Deliberazione n. 1733 del 06/12/2024 il Direttore Generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ha approvato la suddetta Convenzione.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017;
- D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023;
- DD n. 90 del 09.02.2018;

determina

- di provvedere alla stipula della convenzione con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023, della sig.ra Tiziana Borgioli, Assistente Amministrativa, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno orario pari ad una giornata settimanale;
- di stabilire che la collaborazione, della durata di 1 anno a far data dal 1 gennaio 2025, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23 comma 1 lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER LA COLLABORAZIONE DELLA SIG.RA TIZIANA BORGIOI, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 04/04/2023, NELL'AMBITO DEL SETTORE "SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL S.S.R."

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21-6702 ha rinnovato, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, l'Accordo-quadro approvato con la su citata D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017.

L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino con deliberazione direttoriale n. 1733 del 06/12/2024 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n. _____ del _____ ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità dott. Antonino Sottile, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Piazza Piemonte n. 1

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, nella persona dell'Avv. Beatrice Borghese, facente funzione del Direttore Generale, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 502/92, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda in Torino, corso Bramante 88

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente alle piattaforme regionali istituite nell'ambito del disegno di governo della formazione del personale sanitario in Educazione Continua in Medicina, con particolare riguardo alla metodologia FAD, che ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità generali:

- governo regionale della formazione continua di tutto il personale sanitario presente sul territorio regionale (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, presidi ospedalieri, case di cura private, Ordini), così come previsto dalla D.G.R. n. 7-2208 del 22/06/2011, modificata dalla D.G.R. n. 10-3399 del 18/06/2021.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R. la sig.ra Tiziana Borgioli, qualifica professionale: assistente amministrativo, dipendente dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

3. L'assegnazione temporanea della sig.ra Tiziana Borgioli ha durata di 1 anno a partire dal 01/01/2025, con un impegno pari a 1 giornata settimanale.

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta sig.ra Tiziana Borgioli presso il Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane della S.S.R. della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la sig.ra Tiziana Borgioli è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La sig.ra Tiziana Borgioli permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferita su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino

sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione la sig.ra Tiziana Borgioli è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'
DOTT. ANTONINO SOTTILE

FACENTE FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
AVV. BEATRICE BORGHESE